Francavilla Fontana,

20.10.2016

Al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Trasmessa via pec all'indirizzo presidente regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA PER IL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA AI SENSI dell'art. 32 della legge n° 41 del 28 febbraio /1986 .

dell'associazione "La forza della vita", Emanuele Modugno (
consigliere comunale di Francavilla Fontana, e Sergio Tatarano (
) in qualità di Presidente dell'associazione Luca Coscioni di Francavilla Fontana

Premesso che

- A) La Costituzione della Repubblica italiana all'art. 16 garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino;
- **B)L'art. 3.** comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l'attuarsi in concreto del principio di eguaglianza.
- C) la Legge 104/92, meglio nota come "Legge quadro sull'handicap", già tra le proprie finalità indicate nell'art. 1 comma 1, stabilisce che: "La Repubblica: A) garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società (...)".
- D) Nello specifico, in tema di mobilità e trasporti collettivi, l'art. 26, comma 1, della citata legge, individua nel Comune l'ente competente in materia e quindi responsabile degli "(...)interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi".

Considerato che

 Al fine di attuare i dettami costituzionalmente garantiti, lo stato italiano nel corso di questi ultimi decenni ha emanato una serie di norme legislative atte a tutelare i diritti dei disabili e in particolare per l'abbattimento delle <u>barriere architettoniche</u>, cioè qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale;

- L'art. 32 c. 21 della legge 41 del 28 febbraio 1986 così recita: "Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, (ndr sostituito dal DPR 503/1996) dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge (ndr cioè il 28 febbraio 1987); il comma successivo: "Per gli interventi di competenza dei comuni e delle provincie, trascorso il termine previsto dai precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
- Che la legge quadro 104 del 5 febbraio 1992 all'art. 24 c. 9
 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
 handicappate così recita:

"I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate".

 I PEBA costituiscono il preludio, la base, sulla quale cominciare tutte quelle azioni di "design urbano" che mirano a interventi più o meno dedicati

In particolare

 L'intero Comune di Francavilla Fontana è visibilmente inadempiente agli obblighi di legge previsti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

 In ragione di ciò, veniva depositata nello scorso mese di luglio una interrogazione a risposta orale da parte del sottoscritto consigliere comunale Emanuele Modugno con la quale lo stesso interrogava l'amministrazione per sapere, tra le altre cose,

quali siano stati o saranno gli interventi del Comune di Francavilla Fontana in ordine al suo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, in ottemperanza di un obbligo di legge previsto da 30 anni

quali iniziative concrete ed immediate intendono intraprendere anche per fornire un'indicazione chiara dell'attenzione per una parte di cittadinanza quotidianamente oggetto di intollerabile discriminazione da sempre e vittima di una situazione di vera e propria illegalità da oltre 30 anni

se non si ritenga di ripristinare -qualora non più attivo- il trasporto pubblico gratuito attivato nel 2010 per i diversamente abili sugli autobus circolanti nel territorio di Francavilla, dandone opportuna ed adeguata pubblicizzazione

 se non si ritenga di intervenire su tutti gli impianti semaforici per garantire che gli stessi vengano dotati di segnalazione acustica.

Considerato che nella seduta consiliare del 10 ottobre 2016 nella quale la suddetta interrogazione veniva inserita quale primo punto all'ordine del giorno e che la stessa amministrazione, per bocca degli assessori competenti (assessore ai LL.PP. e vicesindaco), ammetteva l'inesistenza di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e, circostanza ancor più grave, non lasciava intravedere alcuna volontà di pervenire ad una sia pure graduale soluzione della problematica, in grado di porre fine in tempi ragionevoli ad una odiosa discriminazione nei confrontì dei cittadini diversamente abili.

Considerato altresì che è indubbio che la mancata realizzazione del PEBA comporti una violazione di legge dal momento che ogni amministrazione ha l'obbligo di adempiere a quanto previsto dalle norme di cui sopra;

Considerato ancora che, indipendentemente dagli aspetti penali che pure investono tutti i soggetti tenuti al corretto adempimento della sopra richiamata legge, "gli interessi della categoria dei portatori di handicap nel suo complesso all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite l'adozione di piani organici degli interventi da effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e disorganici" (Pretura Firenze 13.12.1989).

Tutto ciò premesso, stante l'evidente decorso del termine di cui all'art. 32 c. 22 della legge n° 41 del 28 febbraio /1986 e stante altresì la totale inesistenza non solo di un PEBA ma di qualsiasi intento -sia pure generico e parziale- di fornire una risposta alle esigenze di vita quotidiana delle persone diversamente abili, si chiede

alla Presidenza della Regione Puglia di dare corso ai poteri sostitutivi riconosciuti dalla legge e, per l'effetto, di nominare un commissario che voglia provvedere all'adozione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche per il Comune di Francavilla Fontana o, comunque, quanto meno che la stessa Presidenza voglia diffidare il Comune di Francavilla Fontana ad adempiere immediatamente al suddetto obbligo di legge.

Francavilla Fontana,

20.10.2016 Silvana Ammaturo Emanuele Modugno Sergio Tatarano